

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato regionale dell' "Economia"
L'Assessore

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'articolo 14 dello Statuto della Regione Siciliana, R.D. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 2, il quale annovera tra le materie di competenza legislativa esclusiva della Regione quelle relative a industria e commercio nonché l'incremento della produzione agricola ed industriale, la valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182, recante "Norme di attuazione dello Statuto siciliano per il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative in materia di industria e commercio";
- VISTO l'art. 2 della legge regionale del 22 febbraio 2019 n. 1 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale" e, in particolare, l'art. 2 "Agevolazioni al credito in favore delle imprese";
- VISTO il Decreto dell'Assessore regionale per l'Economia n. 17 del 17 giugno 2019;
- VISTA la convenzione del 3 novembre 1965 tra il Ministero del Tesoro, oggi Ministero dell'Economia e delle Finanze, e I.R.F.I.S. Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia, oggi IRFIS FinSicilia S.p.A. ed in particolare l'art. 3, comma 6, che prevede il compenso a favore del Gestore pari all'1,50% in ragione d'anno, tra l'altro come corrispettivo delle spese di amministrazione e di gestione;
- VISTO il D.R.G. n. 2488 del 23 ottobre 2019 con il quale viene approvata ai fini della pubblicazione l'allegata convenzione stipulata il 18 settembre 2019 e non vengono previsti ulteriori oneri a carico del Fondo;
- VISTO il D.R.G. n. 3032 del 4 dicembre 2019, *che approva la pubblicazione dell'addendum alla Convenzione - Contratto integrativo alla Convenzione originaria del 3 novembre 1965 tra la Regione Siciliana e IRFIS FinSicilia SpA;*
- VISTA la Convenzione-Contratto del 18 settembre 2019 tra la Regione Siciliana e l'IRFIS FinSicilia S.p.A. per il regolamento delle attività del Fondo Sicilia, ed il relativo Addendum sottoscritto il 2 dicembre 2019;
- VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 108 del 19 marzo 2020, n. 121 del 26 marzo 2020 e 136 del 7 aprile 2020, nonché i decreti dell'Assessore regionale per l'Economia n. 12 del 23 marzo 2020, del 13 marzo 2020 e n.17 del 15 aprile 2020;
- VISTO il decreto dell'Assessore regionale per l'Economia n. 34 del 21 luglio 2020 con il quale viene approvata la convenzione tra Regione Siciliana, IRFIS-Finsicilia, Istituto di Credito sportivo ed il CONI;

- VISTA la L.R. del 12 maggio 2020, n. 9 “Legge di stabilità regionale 2020-2022” che prevede nell’insieme interventi di contrasto alla crisi economica, dovuta dalla emergenza pandemica, e favorire la ripartenza dell’economia siciliana;
- VISTO l’art. 3 “Iniziative in favore dello sport. Rifinanziamento interventi di spesa in favore dello sport”, della L.R. del 12 maggio 2020, n. 9 che a causa del *lockdown*, le società sportive e dilettantistiche hanno avuto l’interruzione dei campionati e delle attività in genere e pertanto è stato previsto un appropriato sostegno;
- CONSIDERATO che le società e le associazioni dilettantistiche sportive hanno subito delle forti riduzioni delle loro attività come la chiusura dei campionati di ogni ordine e grado durante la fase del *lockdown* e che tutt’ora la loro attività subisce delle forti restrizioni;
- VISTA la nota n. 5631/Gab del 14 settembre ’20 con la quale si chiede al Ragione generale il parere sullo schema di convenzione tra la Regione Siciliana e l’IRFIS FinSicilia SpA e relativo decreto di approvazione;
- VISTE le note n. 63303 del 18 settembre ’20 e n. 66303 del 24 settembre ’20 con le quali vengono suggerite puntuali modifiche agli schemi degli atti sottoposti a parere nonché l’inserimento nello schema di convenzione “*Il predetto compenso dovrà essere oggetto di revisione biennale a cura dell’Assessorato regionale dell’Economia*”;
- RITENUTO necessario intervenire in favore delle imprese operanti nel *settore turistico* ed in quello della *ristorazione* gli articoli 58, 77 e 79 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 recante “*Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell’economia*”, i quali prevedono incentivi rispettivamente a favore della filiera della ristorazione e del settore turistico;
- CONSIDERATO che la Regione Siciliana, quale Socio Unico, ha ritenuto di confermare e rafforzare il ruolo di IRFIS FinSicilia S.p.A. come strumento operativo attraverso cui realizzare ed attuare le misure di politica economica regionale, adottando il regime dell’*in house providing*;
- CONSIDERATO, in particolare, che nella seduta assembleare del 29 luglio 2020 il Socio unico Regione Siciliana ha preso atto del nuovo Piano Strategico 2020-2023 dell’Irfis – FinSicilia S.p.a. che prevede, tra l’altro, lo svolgimento di servizi in favore della Regione Siciliana secondo il regime dell’*in house providing*;
- CONSIDERATO altresì che l’assemblea straordinaria del Socio unico di Irfis - FinSicilia S.p.a. del 7 agosto 2020 ha approvato il nuovo statuto sociale nel quale è stata prevista, tra l’altro, l’integrazione dell’oggetto sociale con la previsione dello svolgimento, secondo il regime dell’*in house providing*, di specifici servizi in favore della Regione Siciliana in aggiunta all’attività relativa alla concessione di finanziamenti in favore del pubblico, disciplinata dal Testo Unico Bancario;
- PRESO atto che l’IRFIS FinSicilia S.p.A. ha chiesto con nota dell’11 agosto 2020 n. 8353 all’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità di attivare le procedure per l’iscrizione nell’elenco istituito presso l’Autorità Nazionale Anti Corruzione ANAC ex art. 192 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, accreditando la stessa come società in house providing della Regione Siciliana;
- TENUTO CONTO che ai fini della qualificazione *in house providing* la disciplina vigente prevede, tra l’altro, che almeno l’80% del fatturato della società debba essere riconducibile ad attività svolte a servizio dell’ente pubblico partecipante;
- CONSIDERATA la necessità di consolidare la fase di avvio del regime *in house providing* dell’Irfis – FinSicilia S.p.a. nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, assicurando il rispetto della misura di fatturato per servizi svolti in favore della Regione Siciliana;
- CONSIDERATA la necessità di ricondurre a criteri di economicità la gestione del Fondo Sicilia, pur rispondendo all’esigenza di non gravare eccessivamente le imprese richiedenti i

finanziamenti, anche nei casi di rigetto o di rinuncia delle rispettive istanze e quindi mantenere ai livelli massimi di contenimento delle spese per le aziende;

DECRETA

Art. 1

Al primo comma dell'articolo 7 della Convenzione Contratto del 18 settembre 2019, come modificato dall'Addendum del 2 dicembre 2019, le parole da "e nei limiti di quanto previsto" sino alle parole "sui finanziamenti." sono sostituite dalle seguenti: "*un compenso pari all'1,50% annuo sulla consistenza del Fondo come risultante dalla rendicontazione all'1 gennaio di ogni anno, pari per il 2020 a € 84.734.258.*"

Il predetto compenso dovrà essere oggetto di revisione biennale a cura dell'Assessorato Regionale all'Economia.

La società dovrà relazionare semestralmente sulle attività ed i relativi costi.

Dopo il secondo comma dell'articolo 7 della Convenzione Contratto del 18 settembre 2019, come modificato dall'Addendum del 2 dicembre 2019, è aggiunto il seguente terzo comma: "Nei casi di rigetto o rinuncia delle istanze di finanziamento a valere sul Fondo Sicilia, la quota che rimane a carico dell'impresa è pari allo 0,2% del finanziamento richiesto".

Art. 2

Ad integrazione di quanto previsto nei precedenti Decreti assessoriali D.A. n. 17/2019 e n. 34/2020, i contributi di cui alla *Misura Straordinaria di Liquidità*, previsti dalle Delibere di Giunta della Regione Siciliana n. 108 del 19 marzo 2020, n. 121 del 26 marzo 2020 e n. 136 del 7 aprile 2020 nonché dai D.A. n.12 del 23 marzo 2020, n. 13 dell'1 aprile 2020 e n. 17 del 15 aprile 2020 possono essere concessi anche a fronte di finanziamenti consentiti dall'Istituto per il Credito Sportivo in favore sia di imprese sia di associazioni sportive dilettantistiche, che abbiano subito danni dipendenti dalla citata emergenza da COVID-19.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa rinvio alla normativa della Misura Straordinaria di Liquidità richiamata in premesse, se ed in quanto applicabile.

L'IRFIS FinSicilia S.p.A. è autorizzata a sottoscrivere convenzione e/o addendum per l'attuazione del presente articolo.

Art. 3

Nell'ambito dell'operatività del *Fondo Sicilia*, al fine di rafforzare le misure di cui agli articoli 58, 77 e 79 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 recante "*Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'economia*", agli *esercizi di ristorazione* con codice ATECO prevalente 56 e alle imprese del *comparto turistico* con codice ATECO prevalente 55, che hanno subito danni per effetto dell'epidemia da COVID 19, possono essere concessi, finanziamenti senza alcuna valutazione di merito creditizio, con esclusione delle imprese nei cui confronti sono pendenti o sono state presentate istanze di ammissione a procedure concorsuali, o si trovano in stato di liquidazione.

I finanziamenti di cui al comma precedente possono essere concessi sino al 31 dicembre 2020 e comunque sino alla vigenza temporale del Quadro temporaneo per le misure degli aiuti di stato a sostegno dell'economia dell'attuale emergenza del COVID 19, per la durata

massima di complessivi 84 mesi, di cui almeno 24 di preammortamento. I finanziamenti sono concessi sino all'importo di € 50 mila senza assistenza di garanzie, mentre i finanziamenti sino all'importo massimo di € 150 mila dovranno essere assistiti da garanzia reale ed eventualmente da altre garanzie integrative. I finanziamenti di cui al presente articolo sono destinati con priorità agli impegni dell'impresa nei confronti dei lavoratori e dei fornitori e possono essere concessi a condizione che il fatturato ed i corrispettivi dell'impresa richiedente dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.

Art. 4

Il secondo comma dell'articolo 9 della Convenzione Contratto del 18 settembre 2019, come modificato dall'Addendum del 2 dicembre 2019, è sostituito dal seguente: *“Le delibere di concessione o di modifica di finanziamenti approvate dal Comitato Fondo Sicilia sono immediatamente esecutive. L'IRFIS FinSicilia trasmette relazione semestrale e rendiconto annuale all'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro contenente il report sugli interventi effettuati a valere sul Fondo Sicilia di cui all'articolo 10, secondo comma del D.A. n. 17 del 17 giugno 2019.”*

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto, resta ferma la disciplina vigente per la concessione dei finanziamenti a valere sul Fondo Sicilia.

Art. 5

Il presente provvedimento viene trasmesso al responsabile di pubblicazione nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68 comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 25 settembre 2020

L'Assessore

Gaetano Armao